

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 24 **del mese di** ottobre
dell' anno 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

| | |
|------------------------|----------------|
| 1) Bonaccini Stefano | Presidente |
| 2) Gualmini Elisabetta | Vicepresidente |
| 3) Bianchi Patrizio | Assessore |
| 4) Corsini Andrea | Assessore |
| 5) Costi Palma | Assessore |
| 6) Donini Raffaele | Assessore |
| 7) Gazzolo Paola | Assessore |
| 8) Mezzetti Massimo | Assessore |
| 9) Petitti Emma | Assessore |
| 10) Venturi Sergio | Assessore |

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER IL PAESAGGIO E DELLA RETE REGIONALE DEGLI OSSERVATORI LOCALI PER IL PAESAGGIO.

Cod.documento GPG/2016/1890

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1890

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Convenzione Europea del paesaggio, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

Visto il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 concernente il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e successive modifiche e integrazioni con il quale sono stati recepiti e introdotti nella legislazione nazionale i principi innovativi apportati dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ed in particolare l'art. 133 che stabilisce:

- al comma 1, che "Il Ministero e le Regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità";

- al comma 2, che "Il Ministero e le Regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'art. 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile";

Vista la L.R. n. 20/2000 e smi "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" che al Titolo III bis introduce norme per la tutela e valorizzazione del paesaggio, ed in particolare l'art. 40-octies che prevede l'istituzione dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio;

Preso atto che l'art. 40-octies della citata legge regionale n. 20/2000 e smi assegna all'Osservatorio regionale i seguenti compiti:

- monitorare l'attuazione della pianificazione paesaggistica e l'evoluzione delle trasformazioni del paesaggio regionale;

- collabora con l'Osservatorio nazionale e con i soggetti istituzionali competenti in materia di paesaggio;

- realizza attività di informazione ai cittadini per favorire la diffusione della cultura della conoscenza sullo stato del paesaggio e sulle politiche di attività di tutela e valorizzazione realizzate dalla Regione e dalle Autonomie locali;

Considerato che:

- la Convenzione Europea del Paesaggio rivolge un invito ai Governi Locali ad impegnarsi sul fronte del paesaggio per intraprendere ricerche e studi finalizzati alla individuazione dei paesaggi e ad analizzarne le specificità, elencando una serie di attività che possono figurare le attività proprie di un Osservatorio:

- Sensibilizzazione: far crescere la sensibilità della società civile, delle associazioni private e della pubblica amministrazione rispetto al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione;
- Formazione ed educazione: degli specialisti, della pubblica amministrazione ed in generale dell'intera società civile, rispetto alle attività di salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio;
- Identificazione e caratterizzazione: identificare i propri paesaggi e le relative dinamiche di trasformazione ed a caratterizzare tali paesaggi in merito dei loro valori particolari;
- Definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica: formulare obiettivi di qualità paesaggistica per i paesaggi già identificati e caratterizzati;
- Applicazione: predisporre gli strumenti necessari per la salvaguardia, gestione, pianificazione dei paesaggi;

- il Decreto 3 dicembre 2013 ha istituito l'Osservatorio Nazionale per la qualità del paesaggio come soggetto che promuove studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio italiano, e ha stabilito, all'art. 3 del suddetto Decreto, i seguenti compiti dell'Osservatorio Nazionale:

- il coordinamento della rete delle strutture ministeriali e delle strutture regionali e locali che sono deputate a fornire all'Osservatorio i dati sugli ambiti

paesaggistici a livello regionale, interregionale e nazionale, sulle loro caratteristiche, sullo stato dei beni paesaggistici ivi presenti, sugli interventi di restauro del paesaggio, di riqualificazione e recupero delle aree degradate;

- l'elaborazione di un sistema di monitoraggio congiunto tra Stato e Regioni sullo stato della pianificazione paesaggistica, nonché sull'adeguamento alle prescrizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio finalizzati alla proposta di un'intesa-quadro tra lo Stato e le Regioni per una redazione concordata dei piani paesaggistici;

- effettuare studi e analisi dello stato del regime vincolistico e proporre linee-guida per la determinazione delle prescrizioni d'uso per la conservazione dei beni paesaggistici;

- proporre metodologie di valutazione dei valori paesaggistici del territorio italiano, linee guida per la redazione dei criteri di qualità architettonica dei progetti incidenti sui beni paesaggistici, l'adozione di parametri e obiettivi di qualità paesaggistica e suggerisce orientamenti sulle politiche di restauro, ripristino e riqualificazione paesaggistica di beni e aree degradate, le modalità di identificazione dei paesaggi a rischio, attraverso l'analisi dei fattori di vulnerabilità del paesaggio;

- assicurare il raccordo con gli Osservatori istituiti in ogni Regione con i medesimi compiti e finalità, per il tramite delle Direzioni regionali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Considerato inoltre che le attività da assegnare all'Osservatorio regionale sono, oltre a quelle previste dalla legge, volte a:

- fornire un supporto per la definizione dei criteri, dei principi generali e degli orientamenti per una corretta ed efficace protezione, gestione e pianificazione del paesaggio;
- fornire un supporto per la costruzione e aggiornamento di banche dati e quadro delle conoscenze in materia di paesaggio, beni culturali e paesaggistici, nonché per la definizione di indicatori di qualità del paesaggio;
- documentare le esperienze in corso di studio, di protezione, di gestione, di pianificazione del paesaggio al fine di individuare tipi, modelli e regole per i progetti di paesaggio nonché strumenti idonei alla conservazione, evoluzione e trasformazione del paesaggio in relazione alla

pianificazione urbanistica, alle politiche ambientali e agricole;

- segnalare, diffondere e promuovere buone pratiche ed esperienze di particolare rilevanza nel settore della tutela, riqualificazione e gestione del paesaggio;

- cooperare a livello scientifico con le iniziative di ricerca, di pianificazione e di programmazione a livello europeo, nazionale e locale, con riferimento alla formulazione e attuazione di progetti pilota per aree con particolare criticità;

- promuovere e organizzare attività di sensibilizzazione, culturali, scientifiche, e di educazione attraverso l'individuazione di forme effettive di partecipazione e ascolto;

- supporto alla definizione di specifici programmi di formazione/informazione sulle politiche paesaggistiche rivolti al mondo istituzionale e professionale;

- promozione, supporto e coordinamento della Rete degli Osservatori Locali per il paesaggio al fine di perseguire la salvaguardia, la gestione, la riqualificazione dei paesaggi regionali, seguendone le trasformazioni attraverso una sistematica azione di monitoraggio;

Valutato che:

- gli Osservatori Locali per il paesaggio hanno il compito di raccogliere dati e formulare proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio e di trasmettere periodicamente i risultati della propria attività all'Osservatorio Regionale che provvede a predisporre una raccolta organizzata di tali dati al fine di valutare la documentazione ed attivare le iniziative necessarie per rendere efficaci le proposte che possono contribuire al raggiungimento delle finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio regionale,

- la Rete degli Osservatori del paesaggio è la struttura coordinata dall'Osservatorio regionale che consente di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea a tutto il territorio regionale, dare un'adeguata risposta alle istanze provenienti dalle realtà locali e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio per l'intera Regione,

- gli Osservatori Locali per il paesaggio sono strumenti necessari per rilevare e monitorare lo stato delle pressioni sul territorio e favorire la partecipazione alle politiche e azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio,

- gli Osservatori locali devono avere una congruità dimensionale e territoriale, nonché rappresentare in modo significativo il tessuto economico, sociale e culturale della comunità locale;

Ritenuto pertanto che sia necessario coinvolgere, data l'interdisciplinarietà dei temi trattati, nell'Osservatorio adeguate professionalità afferenti:

- al Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo dell'Emilia-Romagna,
- alla Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca,
- alla Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa,
- all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali - IBACN,
- al Servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna,
- al mondo accademico delle Università regionali,
- agli Enti Locali;
- alla Rete degli Osservatori Locali per il paesaggio;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione Territoriale, Urbanistica, Reti di infrastrutture materiali e immateriali, Mobilità, Logistica e Trasporti;

a voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di istituire l'Osservatorio regionale per il paesaggio come indicato nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di istituire la Rete regionale degli Osservatori Locali per il paesaggio come indicato nell'Allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER IL PAESAGGIO

Art. 1

Osservatorio regionale per il paesaggio

1. L'Osservatorio regionale del paesaggio, di seguito indicato Osservatorio, è istituito nell'ambito della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio.
2. L'Osservatorio opera in collegamento con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio.
3. L'Osservatorio promuove e coordina la Rete degli Osservatorio Locali per il Paesaggio.

Art. 2

Compiti dell'Osservatorio regionale per il paesaggio

1. L'Osservatorio ha lo scopo di promuovere la salvaguardia, la valorizzazione, la gestione e la riqualificazione del paesaggio dell'Emilia-Romagna.
2. L'Osservatorio estende la propria attività a tutto il territorio regionale, agli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani, si occupa dei paesaggi che possono essere considerati eccezionali, dei paesaggi della vita quotidiana e di quelli degradati.
3. I compiti dell'Osservatorio sono i seguenti:
 - a) contributi al monitoraggio dell'attuazione della pianificazione paesaggistica e all'evoluzione delle trasformazioni del paesaggio regionale;
 - b) collaborazione con l'Osservatorio nazionale e con i soggetti istituzionali competenti in materia di paesaggio;
 - c) realizzazione di attività di informazione ai cittadini per favorire la diffusione della cultura della conoscenza sullo stato del paesaggio e sulle politiche di attività di tutela e valorizzazione realizzate dalla Regione e dalle Autonomie locali, nonché attività di sensibilizzazione, culturali, scientifiche, e di educazione attraverso l'individuazione di forme effettive di partecipazione e ascolto;

- d) supporto alla definizione dei criteri, dei principi generali e degli orientamenti per una corretta ed efficace protezione, gestione e pianificazione del paesaggio;
- e) supporto alla costruzione e aggiornamento di banche dati e quadro delle conoscenze in materia di paesaggio, beni culturali e paesaggistici, nonché per la definizione di indicatori di qualità del paesaggio;
- f) documenta le esperienze in corso di studio, di protezione, di gestione, di pianificazione del paesaggio al fine di individuare tipi, modelli e regole per i progetti di paesaggio nonché strumenti idonei alla conservazione, evoluzione e trasformazione del paesaggio in relazione all'insieme delle attività di pianificazione, alle politiche ambientali e agricole;
- g) segnala, diffonde e promuove buone pratiche ed esperienze di particolare rilevanza nel settore della tutela, riqualificazione e gestione del paesaggio;
- h) coopera a livello scientifico con le iniziative di ricerca, di pianificazione e di programmazione a livello europeo, nazionale e locale, con riferimento alla formulazione e attuazione di progetti pilota per aree con particolare criticità;
- i) supporto alla definizione di specifici programmi di formazione/informazione sulle politiche paesaggistiche rivolti al mondo istituzionale e professionale;
- l) promozione, supporto e coordinamento della rete degli osservatori locali per il paesaggio.

Art. 3

Composizione dell'Osservatorio regionale per il paesaggio

1. L'Osservatorio, istituito presso il Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, è costituito da:
 - a) Presidente;
 - b) Coordinatore;
 - c) Comitato scientifico;
 - d) Segreteria tecnico-scientifica;
2. Il Presidente rappresenta l'Osservatorio e approva, con proprio provvedimento le proposte formulate dal Comitato

Scientifico. Il Presidente assume altresì le decisioni e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'Osservatorio.

L'incarico di Presidente dell'Osservatorio viene assunto dal Direttore Generale della Direzione Cura del Territorio e dell'Ambiente.

3. Il Coordinatore

- è individuato nel Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio;
- rappresenta l'Osservatorio in caso di assenza o impedimento del Direttore;
- sovrintende alle attività della segreteria tecnico-scientifica.

2. Il Comitato scientifico è composto da:

- a) Direttore dell'Osservatorio;
- b) Coordinatore dell'Osservatorio;
- c) Segretario Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo dell'Emilia-Romagna, o un suo delegato;
- d) dai 3 Dirigenti delle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio operanti in Emilia-Romagna, o loro delegati;
- e) Direttore della Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca, o un suo delegato;
- f) Direttore della Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa, o un suo delegato;
- g) Direttore dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali - IBACN, o un suo delegato;
- h) Dirigente del Servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna, o un suo delegato;
- i) un rappresentante designato da ciascuna delle Università regionali: Alma Mater Studiorum di Bologna, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Ferrara, Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza;

l) un rappresentante della Città Metropolitana di Bologna e delle Aree Vaste costituite ai sensi della L.R. n. 13/2015;

m) un rappresentante dell'ANCI regionale;

n) un rappresentante della Rete degli Osservatori locali per il paesaggio.

3. L'Osservatorio e il Comitato scientifico, nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2, si avvalgono del supporto tecnico, amministrativo e organizzativo della Segreteria tecnico-scientifica.

4. La Segreteria tecnico-scientifica:

- verbalizza il contenuto delle discussioni del Comitato, redige i testi delle proposte da sottoporre ad approvazione e svolge attività di diffusione dei risultati conseguiti;

- i componenti della Segreteria tecnico-scientifica sono nominati dal Coordinatore dell'Osservatorio, tra il personale del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio;

- il Responsabile della Segreteria tecnico-scientifica svolge le funzioni di Segretario dell'Osservatorio, ed è nominato dal Coordinatore dell'Osservatorio tra i componenti della Segreteria tecnico-scientifica.

5. I componenti dell'Osservatorio, di cui al comma 2, durano in carica quattro anni, è previsto un regime di proroga della durata al massimo di 90 giorni.

6. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto a gettoni di partecipazione, compensi, indennità o rimborsi di alcun tipo.

Art. 4

Funzionamento del Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente dell'Osservatorio, in caso di impedimento le funzioni sono svolte dal Coordinatore.

2. Il Presidente convoca le sedute, stabilisce l'ordine del giorno e presiede la riunione.

3. La Segreteria tecnico-scientifica dell'Osservatorio comunica via e-mail la data della seduta e l'ordine del giorno, ai componenti e agli altri soggetti che il Direttore ritiene utile coinvolgere.

4. Il Comitato scientifico formula proposte ed esprime pareri relativamente alle attività dell'Osservatorio di cui all'art. 2. Le relative decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei componenti presenti e a parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza del Presidente e di almeno metà dei componenti.

6. Se un oggetto all'ordine del giorno è stato rinviato per mancanza di numero legale, nella nuova seduta convocata per trattare lo stesso argomento il Comitato può deliberare validamente purché siano presenti almeno un terzo dei componenti in carica. Della circostanza deve essere fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.

7. I componenti decadono qualora risultino assenti senza giustificati motivi per tre sedute consecutive. La decadenza è dichiarata dal Presidente dell'Osservatorio che provvede alla loro sostituzione.

ISTITUZIONE DELLA RETE REGIONALE DEGLI OSSERVATORI LOCALI PER IL PAESAGGIO

Art. 1

La Rete degli Osservatori Locali per il Paesaggio

1. La Rete degli Osservatori Locali per il Paesaggio è promossa dall'Osservatorio Regionale per il paesaggio e coordina gli Osservatorio Locali per il Paesaggio.
2. La Rete degli Osservatori Locali per il Paesaggio opera in collegamento con l'Osservatorio Regionale per il paesaggio e con gli Osservatori Locali per il paesaggio che hanno aderito alla Rete attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa come previsto dal successivo art. 6.

Art. 2

Finalità della Rete degli Osservatori Locali per il Paesaggio

1. La Rete ha lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la riqualificazione dei paesaggi dell'Emilia-Romagna ed estende la propria attività agli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani, e si occupa dei paesaggi che possono essere considerati eccezionali, dei paesaggi della vita quotidiana e di quelli degradati.
2. La Rete promuove la tutela e valorizzazione del paesaggio, inteso come espressione di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, salvaguardando i valori culturali che esso esprime, attraverso il coordinamento delle attività di conoscenza, informazione, riqualificazione e fruizione proposte dagli Osservatori locali che ad essa aderiscono.
3. La Rete persegue le seguenti finalità:
 - superare una concezione estetizzante del paesaggio nella ricerca di fondamenti identitari della comunità locale;
 - individuare le dinamiche di trasformazione dei paesaggi, proporre i caratteri invariati da conservare, i caratteri formali e compositivi del nuovo da creare e i recuperi delle parti incongrue;
 - favorire la conoscenza delle potenzialità economiche, sociali e culturali del paesaggio da parte delle comunità locali anche mediante attività informative e formative;

- promuovere politiche e azioni di trasformazione e tutela del paesaggio, quale elemento fondamentale per la qualità della vita della popolazione.

Art. 3

Adesione alla Rete degli Osservatori Locali per il Paesaggio

1. L'adesione alla Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio avviene attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa fra Osservatorio Regionale e Osservatorio Locale, che disciplina il rapporto di collaborazione tra il livello regionale e quello locale.

2. Gli Osservatori Locali per il paesaggio si impegnano a:

- riconoscere l'Osservatorio regionale quale punto di riferimento e orientamento delle proprie attività;
- recepire le direttive dell'Osservatorio Regionale e svolgere attività coerenti con i principi e finalità dello stesso;
- attuare il programma dell'Osservatorio Regionale;
- partecipare alle riunioni di coordinamento organizzate dall'Osservatorio regionale;
- nominare un rappresentante per il Comitato Scientifico di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. n).

Art. 4

Attività degli Osservatori della Rete Regionale

1. Ogni Osservatorio locale per il paesaggio, aderendo alla Rete regionale degli osservatori per il paesaggio, si impegna a:

- mettere a disposizione della Rete i propri materiali di studio e ricerca;
- raccogliere dati sul paesaggio locale per la creazione di un apposito archivio;
- predisporre una specifica piattaforma digitale (sito web), tesa a favorire l'accessibilità e la partecipazione di tutta la popolazione;
- promuovere attività didattiche, di educazione e di sensibilizzazione rivolte alla popolazione locale;

- trasmettere all'Osservatorio Regionale le segnalazioni raccolte inerenti le criticità dei paesaggi locali, nonché le proposte di valorizzazione;

- attivare il monitoraggio delle trasformazioni del paesaggio locale.

2. L'Osservatorio Regionale si impegna a:

- predisporre le direttive necessarie per il corretto svolgimento delle attività degli Osservatori Locali;

- mettere a disposizione la documentazione e le informazioni in suo possesso in materia di paesaggio;

- fornire attività di supporto alle iniziative degli Osservatori Locali e della Rete degli Osservatori;

- attivare i processi di collaborazione più opportuni con altre strutture regionali e/o universitarie, al fine di garantire la massima qualità ed efficacia a progetti e iniziative intraprese a scala regionale o locale;

- sostenere e promuovere le istanze conseguenti all'attività degli Osservatori Locali e della Rete degli Osservatori;

- promuovere la formazione di tecnici delle amministrazioni pubbliche e di professionisti del settore;

- predisporre indirizzi e buone pratiche regionali;

- promuovere la sensibilizzazione e partecipazione della popolazione, lo sviluppo di attività educative e di formazione continua;

- promuovere azioni concrete di valorizzazione del paesaggio.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/1890

data 18/10/2016

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza